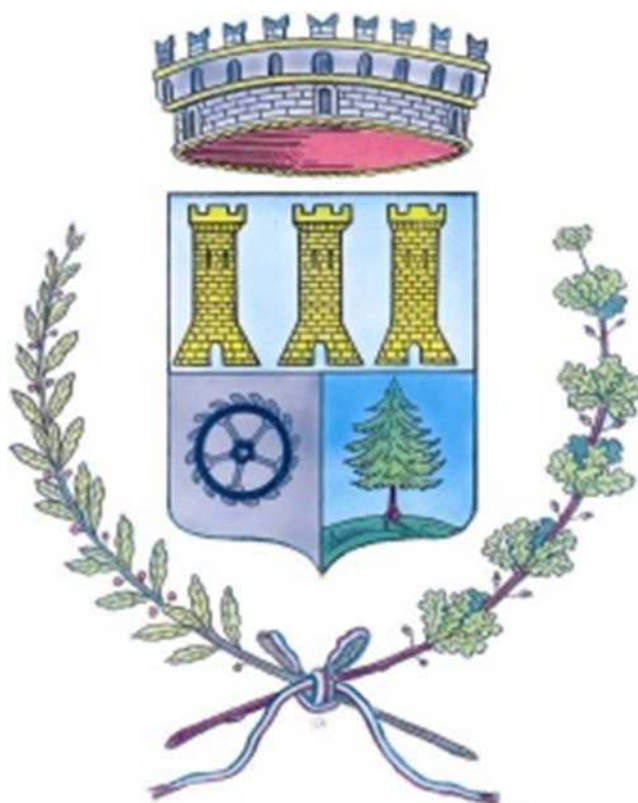




REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

PARTE I[^]: TA.RI.P. (TARIFFA PUNTUALE) EX ART. 1 COMMA 668 LEGGE 27.12.2013 N. 147

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 14.12.2018

SOMMARIO

<u>Articolo 1</u>	OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
<u>Articolo 2</u>	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
<u>Articolo3</u>	SOGGETTI PASSIVI
<u>Articolo4</u>	SOGGETTO ATTIVO
<u>Articolo5</u>	BASE IMPONIBILE
<u>Articolo 6</u>	DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
<u>Articolo 7</u>	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
<u>Articolo 8</u>	PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
<u>Articolo 9.</u>	TARIFFA DI RIFERIMENTO
<u>Articolo 10.</u>	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE
<u>Articolo 11.</u>	METODO UTILIZZATO
<u>Articolo 12.</u>	DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE
<u>Articolo 13.</u>	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
<u>Articolo 14.</u>	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
<u>Articolo 15.</u>	"MODALITÀ DI COMMISURAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE"
<u>Articolo 16.</u>	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
<u>Articolo 17.</u>	MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
<u>Articolo 18.</u>	TARIFFA GIORNALIERA
<u>Articolo 19.</u>	ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI
<u>Articolo 20.</u>	ESENZIONI E RIDUZIONI
<u>Articolo 21.</u>	AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI
<u>Articolo 22.</u>	VERSAMENTI
<u>Articolo 23.</u>	DICHIARAZIONE
<u>Articolo 24.</u>	FUNZIONARIO RESPONSABILE
<u>Articolo 25.</u>	ACCERTAMENTO
<u>Articolo 26.</u>	RISCOSSIONE COATTIVA
<u>Articolo 27.</u>	SANZIONI ED INTERESSI
<u>Articolo 28.</u>	RIMBORSI
<u>Articolo 29.</u>	CONTENZIOSO
<u>Articolo 30.</u>	DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1.

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Ossimo dell'imposta Unica Comunale (IUC), d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Ossimo destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2.

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 3.

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 4. SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Ossimo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1 gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 5. BASE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati calcolata con il criterio della determinazione della superficie catastale assoggettabile alla TARI. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 6. DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il comune si avvale delle risultanze dei fabbisogni standard.

5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.
6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
7. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 7.

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' possibile prevedere la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo dell'1% ed un massimo del 5%;
5. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta.
6. La quota puntuale eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa.
7. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe e precisamente:
 - Eventuale riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale;
 - Tariffario degli svuotamenti del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso.
 - Il tariffario unitario agisce sia per gli svuotamenti minimi addebitati che per quelli eccedenti i minimi;
 - Numero di svuotamenti minimi addebitati alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato tenendo conto anche del numero dei componenti il nucleo familiare;
 - Numero di svuotamenti minimi addebitati alle utenze non domestiche;

- Importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso entro 60 giorni dalla data di cessazione o trasferimento dell'utenza;
- 8.** In caso di non ritiro da parte dell'utente del contenitore del rifiuto indifferenziato sarà addebitata la quota puntuale relativa agli svuotamenti minimi previsti per il contenitore da 40/120 lt per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa agli svuotamenti minimi previsti per i contenitori da 240/1100 lt per le utenze non domestiche;
- 9.** L'addebito relativo agli svuotamenti minimi sarà inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo agli eventuali svuotamenti eccedenti i minimi sarà inserito nel primo avviso dell'anno successivo;
- 10.** Gli svuotamenti minimi sono correlati alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiati ed addebitati per singolo contenitore;
- 11.** Ogni unità immobiliare suscettibile di produrre rifiuti urbani è considerata come singola entità e dotata di un set di contenitori per la raccolta differenziata. Nel caso di soggetti che possiedono, detengono o gestiscono più unità immobiliari in un medesimo edificio (es. condomini) è loro facoltà optare per un numero inferiore di contenitori; in tal caso il numero di svuotamenti compreso nel costo generale del servizio per l'applicazione delle tariffe di cui al precedente comma 10, è moltiplicato per il numero di unità immobiliari conferenti nel medesimo contenitore.
- 12.** All'utenza non domestica che abbia attivi più contratti per gli stessi locali e che abbia in dotazione un solo contenitore il conteggio degli svuotamenti verrà ripartito tra i vari contratti attivi;
- 13.** Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage prive di contenitore per le quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 per la sola quota fissa;
- 14.** E' vietata l'esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati. Comportamenti difformi potranno essere comunque addebitati e sanzionati sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti.
- 15.** Sono esclusi dalla applicazione della misurazione e tariffazione puntuale le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato alle quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99; tale opzione potrà essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante l'inserimento nella delibera annuale del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe.

Articolo 8.

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- 1.** Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- 2.** L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 3.** La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere dichiarata preventivamente al Comune, ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione dei contenitori dotati di Tag UHF consegnati.
- 4.** Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 23, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 9. TARIFFA DI RIFERIMENTO

1. La tariffa di riferimento è determinata in modo che il totale delle entrate rispetti il grado di copertura integrale dei costi di gestione di cui all'art. 7, comma 1 del presente Regolamento.
2. Le forme tecniche di misurazione indiretta delle produzioni dei rifiuti, per ogni tipo di utenza, mediante il calcolo del peso specifico per raccolta moltiplicato il volume conferito, consentono di determinare la quota variabile per ogni utenza come meglio specificato nell'art. 15 del presente regolamento.

Articolo 10. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE

1. Sulla base della tariffa di riferimento, il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, e del tasso di inflazione programmato.
2. La tariffa è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

Articolo 11. METODO UTILIZZATO

1. Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del DPR 158/99:
 - utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
 - utenza non domestiche comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici, ecc.) ma anche gli enti, le comunità, gli ospedali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, ecc..
2. I costi totali vanno ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
3. I costi fissi e i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti.
4. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 e 3 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Articolo 12. DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto

della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

2. Il Comune determina i coefficienti di adattamento (K_a) per superficie da attribuire alla parte fissa della tariffa desumendoli dalla tabella 1a/1b allegata al DPR 158/99.
3. Gli occupanti le utenze domestiche vengono stabiliti in base all'art. 13 del presente regolamento.
4. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

Articolo 13. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per le utenze domestiche tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume il numero degli occupanti in base alle metrature degli immobili come sotto specificato:
 - da 1 mq a 50 mq n. 1 abitante;
 - da 51 mq a 100 mq n. 2 abitanti;
 - oltre i 101 mq n. 3 abitanti.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti disabili soggetti a tutela, curatore o amministratore di sostegno che spostano la residenza presso familiari entro il 4° grado, che risultino non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente

Articolo 14.

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso, come meglio specificato nel successivo comma 2. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. E' ammesso l'inserimento di altre categorie generiche, oltre a quelle individuate in sede di predisposizione del bilancio preventivo, nei casi di eventuali categorie che dovessero sorgere nel corso dell'anno e di quelle che per loro natura dimostrino di non produrre secondo l'indice di produttività assegnato.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. Il Comune determina i coefficienti potenziali di produzione (Kc) da attribuire alla parte fissa della tariffa desumendoli dalla tabella 3a/3b allegata al DPR 158/99 o determinandoli in via sperimentale attraverso analisi proprie effettuate valutando la produzione di rifiuti di ogni singola categoria di utenza.
8. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

Articolo 15.

"MODALITÀ DI COMMISURAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE"

1. Per la quantificazione della quota variabile si fa riferimento a uno standard minimo di conferimenti della frazione di rifiuto secco residuo così definito:
 - a. per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

Categoria	Componenti nucleo familiare	N. ritiri mastelle da 120 Lt*	Lt/anno
1R	1 Componente	2	240
2R	2 Componenti	4	480
3R	3 Componenti	5	600
4R	4 Componenti	7	840
5R	5 Componenti	8	960
6R	6 Componenti	9	1080

**** Per le mastelle da 40 Lt utilizzate per il residuo secco, i quantitativi riportati in tabella risultano moltiplicati per tre.***

- b. per le utenze non domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 10 (DIECI) svuotamenti/anno con riferimento al contenitore da 120 Lt e alla categoria A.T.E.C.O. di appartenenza.
2. Per le utenze domestiche intestate a utenti non residenti nel territorio Comunale, ossia per le seconde case, per la determinazione della categoria di appartenenza si applica l'art. 13 comma 3 del presente regolamento.
 3. Per le utenze domestiche che si avvalgono dei bidoni stradali denominati "a chiave" il quantitativo di rifiuto prodotto verrà calcolato frazionando il quantitativo raccolto dai bidoni stradali tra gli utilizzatori in relazione al loro nucleo familiare calcolato applicando l'art. 13 comma 3 del presente regolamento.
 4. Il Comune in accordo con l'Ente Gestore valuterà di anno in anno la possibilità di richiedere, agli utenti con mancata produzione di resto secco indifferenziato, delucidazioni relative all'anno precedente tramite invio di questionari.
 5. **Gli svuotamenti sopra riportati valgono solo per il primo anno di applicazione del presente regolamento** e, gli stessi, saranno fissati annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

Articolo 16.

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo quanto previsto nell'art. 14, comma 7 del presente regolamento.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 17.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti, metodo volumetrico indiretto, introdotto dal Comune, consente di applicare la tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99.
2. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consentire la misurazione della frazione del "resto", rifiuti indifferenziati, con il:
- **Sistema a transponder.**
3. L'identificazione del conferimento dei rifiuti urbani, avviene mediante l'utilizzo di **"RFID tag"**, applicati a contenitori stabili, utilizzati per più conferimenti dallo stesso utente, esempio contenitori rigidi di diverse capacità.
4. Con l'applicazione del sistema, avviene comunque l'associazione del codice **"RFID tag"** all'utente, attribuendo inoltre il volume del contenitore utilizzato. Mediante un lettore RFID posto sull'automezzo di raccolta, viene rilevato il conferimento del rifiuto. Le fasi successive alla lettura, che portano alla fatturazione all'utente dei rifiuti conferiti, sono automatizzate e non richiedono alcun intervento manuale.
5. La quantità prodotta da ogni singola utenza sarà calcolata determinando il numero di svuotamenti per periodo di fatturazione.
6. Possono essere utilizzati **"contenitori Comuni a chiave"** dotati di codice **"RFID tag"** per determinate tipologie di utenti e, per questa tipologia di utenti, il quantitativo totale di rifiuto prodotto sarà suddiviso su tutti gli utilizzatori in relazione al loro nucleo familiare.

7. Per la raccolta dei rifiuti differenziati, gli utenti hanno a disposizione appositi contenitori. Per alcuni tipi di rifiuti differenziati, i contenitori potranno essere predisposti direttamente dal gestore del servizio (per esempio: campane stradali per l'olio alimentare esausto, contenitori per il verde o contenitori per i medicinali scaduti presso le farmacie e gli ambulatori medici). I rifiuti differenziati potranno anche essere conferiti direttamente dalle utenze domestiche dei residenti nel Comune di Ossimo presso la discarica autorizzata di Breno mentre per le restanti utenze tramite permesso rilasciato dagli uffici Comunali competenti.
8. Non saranno raccolti i rifiuti contenuti in contenitori diversi da quelli messi a disposizione dal Gestore del Servizio. L'Amministrazione comunale provvederà ad individuare l'autore dell'abbandono dei rifiuti, che sarà soggetto a sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 18. TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 19. ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma di asseverazione diretta (DIA, SCIA, CILA, ecc.), atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori ovvero di scadenza di validità del titolo edilizio;
 - e. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 20. ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 30% per le utenze poste a una distanza superiore a 3000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica o dal punto di raccolta.
4. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 150 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
5. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 30% per le unità immobiliari dette "cascine", in qualsiasi categoria catastale collocate, non adibite ad abitazione principale, poste in località montane e/o non urbanizzate, suscettibili di produrre rifiuti e non munite degli appositi contenitori atti a conferire i rifiuti da esse prodotti.
6. Le riduzioni si applicano su richiesta dell'interessato e hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di dichiarazione.
7. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono mantenute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste e salvo nuove disposizioni regolamentari del Comune.
8. L'utente è obbligato a denunciare entro il 31 Ottobre di ogni anno il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui al comma 1, 2. In assenza di tale denuncia, si recupererà il contributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui era stata richiesta o denunciata l'applicabilità delle riduzioni. In tale caso, inoltre, si applicano le sanzioni previste dalla legge.
9. Le riduzioni dei commi precedenti non sono cumulabili.

Articolo 21. AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a

condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali.
3. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, in considerazione dell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta applicando le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITÀ	% ABBATTIMENTO SUPERFICIE
Lavanderia a secco, tintorie	20%
Laboratori fotografici, eliografie	20%
Meccanici, autoriparatori, elettrauto	30%
Gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	5%
Laboratori di analisi	10%
Autoservizi, rimessaggi	10%
Laboratori di verniciatori, carrozzieri, ecc.	30%
Falegnamerie, produzioni di materiale plastiche, vetro resine	20%
Tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%
Marmisti e lapidei	50%
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	10%

4. Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
5. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 4, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione con allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e recupero.
6. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Articolo 22. VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate con scadenza semestrale stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria.
2. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
5. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

6. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ad eventuali soggetti terzi abilitati.

Articolo 23. DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici precedentemente dichiarate o accertate.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 24. FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 25. ACCERTAMENTO

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, si considera come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se queste comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata ne viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione
5. Il contribuente che regolarizza la propria posizione tramite autodenuncia con dichiarazione di mancato o non corretto pagamento sarà tenuto a pagare una sanzione di un importo inferiore a quella in cui incorreranno gli evasori scoperti dagli accertamenti.

Articolo 26. RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Nell'esercizio di detta attività, il soggetto di cui sopra effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Articolo 27. SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 25 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso d'interesse annuo vigente.
8. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Le violazioni al presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria.
9. Per il recupero d'ufficio delle posizioni non dichiarate e dei versamenti non eseguiti dopo la notifica del sollecito, saranno addebitate le seguenti penalità a titolo di risarcimento del danno subito nonché delle spese sostenute:
 - Tardiva presentazione della denuncia di attivazione utenza: € 85,00
 - Omessa presentazione della denuncia di attivazione utenza: € 275,00
 - Infedele dichiarazione: € 175,00
 - Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa: € 175,00
 - Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 Legge 147/2013, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: € 300,00
 - Mancato versamento della tariffa richiesta con il sollecito di pagamento: € 275,00 oltre gli interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale, calcolati in ragione di anno per ogni giorno di ritardo oltre alle spese di generazione e notifica. I predetti interessi e spese saranno applicati nelle ingiunzioni di pagamento.
10. I suddetti importi saranno quantificati contestualmente alla contestazione di addebito con diritto dell'utente di produrre memorie e osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
11. Per le seguenti violazioni, si procederà all'applicazione delle seguenti sanzioni qualora espressamente autorizzato a seguito di accertamento dell'infrazione:
 - uso di sacchi e/o contenitori, aperti che non rispettano il volume previsto: € 100,00;
 - conferimento di materiale non conforme alla tipologia del contenitore della raccolta differenziata: € 200,00;
 - abbandono di rifiuti: da € 200,00 ad € 2.000,00 in base alla gravità dell'infrazione commessa.

Articolo 28. RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 27, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 22, comma 4, del presente regolamento.

Articolo 29. CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto

Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto stabilito con specifico provvedimento.

Articolo 30.

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

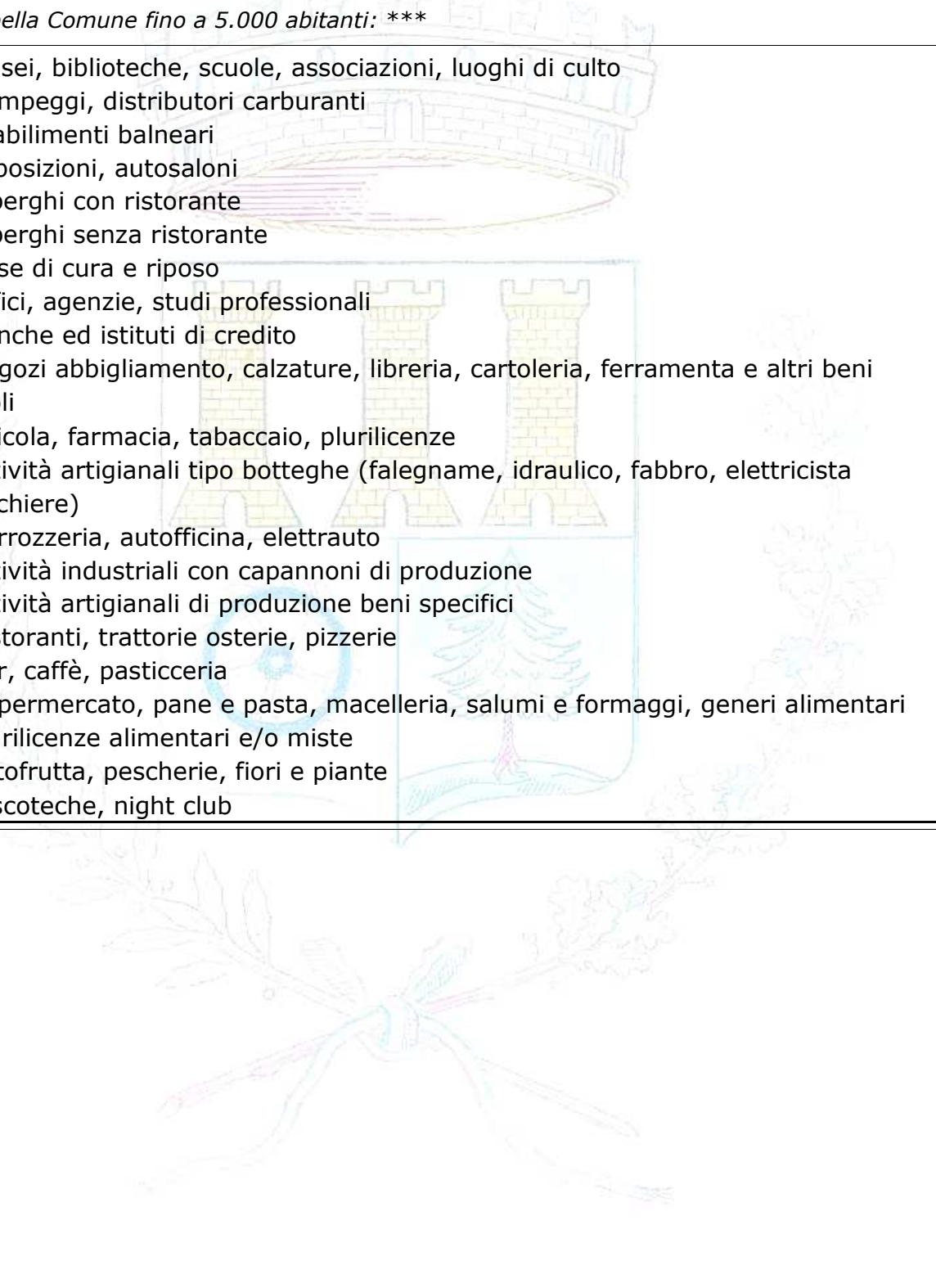
1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2019.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della tariffa relativa alle annualità pregresse.

*** *Allegato A e B nelle pagine seguenti* ***

ALLEGATO A
Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

*** *Tabella Comune fino a 5.000 abitanti:* ***

- 
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 02. Campeggi, distributori carburanti
 03. Stabilimenti balneari
 04. Esposizioni, autosaloni
 05. Alberghi con ristorante
 06. Alberghi senza ristorante
 07. Case di cura e riposo
 08. Uffici, agenzie, studi professionali
 09. Banche ed istituti di credito
 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 14. Attività industriali con capannoni di produzione
 15. Attività artigianali di produzione beni specifici
 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
 17. Bar, caffè, pasticceria
 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 19. Plurilicenze alimentari e/o miste
 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
 21. Discoteche, night club

ALLEGATO B - Rifiuti assimilati all'urbano

==	Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
01	rifiuti di carta, cartone e similari;
02	rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
03	imballaggi primari
04	imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
05	contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
06	sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets
07	accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
08	frammenti e manufatti di vimini e sughero,
09	paglia e prodotti di paglia;
10	scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
11	fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
12	ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
13	feltri e tessuti non tessuti;
14	pelle e simil - pelle;
15	gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
16	resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
17	imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
18	moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
19	materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
20	frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
21	rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
22	manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
23	nastri abrasivi;
24	cavi e materiale elettrico in genere;
25	pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
26	scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
27	scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
28	residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
29	accessori per l'informatica.
==	Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
30	rifiuti delle cucine;
31	rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
32	vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
33	rifiuti ingombranti;
34	spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
35	indumenti e lenzuola monouso;
36	gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
37	pannolini pediatrici e i pannoloni,
38	contenitori e sacche delle urine;
39	rifiuti verdi.